

**ALFREDO INCOLLINGO**

**GLI USI CIVICI NEL FEUDO DI VALLE PORCINA. LA CAUSA DEMANIALE TRA COLLI A VOLTURNO E GLI EREDI DELLA DUCHESSA DI MIRANDA**

Dopo l'eversione della feudalità nel Regno di Napoli<sup>1</sup>, i comuni di Colli e Montaquila<sup>2</sup> si rivolsero alla Commissione feudale per liquidare gli usi civici a Valle Porcina, ex feudo di proprietà della duchessa Maria Gaetana Caracciolo di Miranda<sup>3</sup>. L'intendente della provincia di Terra di Lavoro, il duca Michele Bassi d'Alanno, regio commissario per la divisione dei demani, riconobbe nel 1814 solo le promiscuità rivendicate dai Montaquilani. Nonostante fosse stato ormai proibito dall'Intendenza, i collesi non desistettero dall'esercitare gli usi civici nell'antico feudo<sup>4</sup>.

Dopo l'Unità d'Italia, Isabella de Medici di Ottajano, duchessa di Miranda ed erede dei Caracciolo, si rivolse al tribunale civile di Isernia per porre fine agli abusi, ma i giudici invitarono gli abitanti di Colli a dimostrare l'esistenza delle promiscuità da loro reclamate<sup>5</sup>. La prefettura di Campobasso nominò il perito Enrico Fazio per eseguire l'accertamento demaniale<sup>6</sup>, che iniziò la sua attività il 17 gennaio 1869<sup>7</sup>.

La perizia fu contestata per vizio di forma con un ricorso del 16 ottobre 1877 presentato presso il tribunale civile di Isernia. La duchessa Isabella chiese di dichiarare Valle Porcina libera dagli usi civici e «da qualunque dritto alieno»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Con la legge n. 130 del 2 agosto 1806 il re Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità nel Regno di Napoli (art. 1, «La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili») e prescrisse la divisione dei feudi – liquidando gli usi civici cui erano soggetti - tra i baroni e le Università, secondo la legge n. 185 del 1° settembre 1806 e il decreto n. 8 dell'8 giugno 1807. A tal fine era stata istituita la Commissione feudale. F. MARINELLI, *Un'altra proprietà. Gli assetti fondiari collettivi*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2016, n. 1, p. 96; L. RUSSO, *Studi sul "Decennio Francese" in Terra di Lavoro*, in «Storia del Mondo», 2006, n. 40, p. 5.

<sup>2</sup> All'epoca, i due comuni molisani erano in provincia di Terra di Lavoro, mentre oggi si trovano in provincia di Isernia. Con il regio decreto n. 1425 del 26 luglio 1863 il municipio di Colli fu autorizzato a cambiare il nome in «Colli a Volturno» per distinguersi da altri omonimi paesi. GAZZETTA UFFICIALE, serie generale, n. 211 del 05 settembre 1863.

<sup>3</sup> L'intendenza della Terra di Lavoro integrò Valle Porcina nel bacino territoriale di competenza del comune di Colli a Volturno con un'ordinanza del 31 dicembre 1807. G. MASCIOTTA, *Il Molise dalle origini ai nostri giorni*, vol. 3, Campobasso, Palladino, 2006, p. 239. Qualche mese prima, la duchessa Maria Gaetana Caracciolo si era rivolta al Sacro Regio Consiglio per vietare ai collesi l'esercizio degli usi civici a Valle Porcina senza pagare la fida, ma la richiesta fu respinta con una sentenza del 2 settembre 1807. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (da ora in avanti ACCV), b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Comparsa conclusionale di Colli* (12 giu 1878), p. 4.

<sup>4</sup> Michele Bassi riconobbe gli usi civici intestati agli abitanti di Montaquila con un'ordinanza del 21 febbraio 1814, in base agli accertamenti demaniali del consigliere dell'intendenza Gaetano Colletta (1813). Il municipio montaquilano rinunciò al compenso per la liquidazione delle promiscuità - un quarto del territorio di Valle Porcina - con un rogito notarile del 17 novembre 1819 in cambio di alcune terre e di 400 ducati. ACCV, b. 127, f.lo 3871, doc. *Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno* (1937), pp. 44-49.

<sup>5</sup> ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Comparsa conclusionale degli eredi Di Sangro* (18 gen 1886), p. 3.

<sup>6</sup> Il prefetto Gennaro Cammarota, su istanza del consiglio comunale di Colli a Volturno - si fa riferimento alla delibera del 26 aprile 1868 -, incaricò il perito Enrico Fazio di eseguire l'accertamento demaniale nell'ex feudo di Valle Porcina il 20 agosto 1868. ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Comparsa aggiunta di Colli* (12 mar 1886), p. 5 e doc. *Ordinanza del prefetto* (20 ago 1868).

<sup>7</sup> IBIDEM, doc. *Istruttoria* (17 gen 1869).

<sup>8</sup> Si contestava l'utilizzo della prova testimoniale per accertare gli usi civici nel feudo di Valle Porcina, un metodo d'indagine inadatto per una verifica demaniale, secondo la duchessa Isabella de Medici. IBIDEM, doc. *Ricorso della duchessa Isabella de Medici* (16 ott 1877). Secondo Giambattista Masciotta, la Commissione feudale aveva già dichiarato il feudo di Valle Porcina un bene burgensatico della duchessa Maria Gaetana Caracciolo di Miranda.

Secondo Achille Iacovetti, legale del comune di Colli, il feudo era un bene demaniale inalienabile a favore di un privato. Solo il sovrano, infatti, poteva concedere al vassallo.

«l'utile dominio delle terre ed università in esse site, e non l'uso che si esercitava sugli abitanti del luogo [...] perciò la concessione in feudo avveniva non *'quoad dominium'*, ma *'quoad iurisdictionem'*, conseguentemente gli abitanti continuavano ad esercitare gli usi essenziali ai bisogni della vita»<sup>9</sup>.

Gli avvocati di Isabella de Medici, invece, presentarono i registri contabili del casato per dimostrare come i collesi avessero sempre pagato la fida per il pascolo e la raccolta della legna, non godendo di nessun privilegio<sup>10</sup>. Per Iacovetti, la tassa era indebita, poiché solo il re poteva istituire una *difesa*<sup>11</sup>, e, di conseguenza, non si provava così l'inesistenza dei diritti promiscui.

Il ricorso fu quindi respinto con una sentenza del 19 giugno 1878 e, per la prima volta, si accertò che «compete al Municipio e cittadini di Colli il dritto all'uso civico di pascere e legnare» a Valle Porcina<sup>12</sup>. La duchessa di Miranda ricorse di nuovo presso la Corte d'Appello di Napoli il 16 novembre di quell'anno<sup>13</sup>.

I giudici emisero un verdetto lesivo per gli interessi collesi il 2 giugno 1882, poiché si chiese nuovamente di dimostrare l'esercizio degli usi civici nell'ex feudo<sup>14</sup>. Dai documenti forniti dalle parti in causa non si poteva escludere né ammettere con certezza l'esistenza dei diritti promiscui, sebbene fossero una «riserva che si faceva nella concessione del feudo» ai suoi abitanti<sup>15</sup>. Dopo due

G. MASCIOTTA, *Il Molise dalle origini ai nostri giorni*, cit., p. 239. Si tratta di una notizia che non trova riscontro nei *Bollettini della Commissione Feudale*.

<sup>9</sup> ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Comparsa conclusionale di Colli* (12 giu 1878), pp. 2-3. In un successivo dibattimento presso la prefettura di Campobasso del 1886, Achille Iacovetti esplicava questi concetti: «È canone di dritto feudale che la concessione in feudo si faceva non *quoad dominium se quoad iurisdictionem*, il che vuol dire che i cittadini abitanti nel tenimento dei feudi non erano servi glebi, ma liberi e conservanti la loro qualità di *cives* e perciò l'utile possessione non poteva privare costoro dei dritti naturali ne *vitam inertem ducant* e quanto precedentemente alla concessione in feudo si pascolavano e si coltivavano le terre il feudatario non addiveniva che condomino del dominio utile del feudo». ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Comparsa conclusionale* (18 gen 1886), pp. 6-7.

<sup>10</sup> Si fa riferimento al reclamo dei duchi di Miranda inoltrato alla Regia Camera della Sommara il 20 giugno 1702. ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Comparsa conclusionale del duca Di Sangro* (12 giugno 1878), p. 6.

<sup>11</sup> Le *difese* erano i boschi chiusi alla fruizione delle popolazioni locali e trasformati in riserve di caccia per la nobiltà o per il sovrano. Si trattava di una prassi consolidata nel Mezzogiorno normanno, diventando, alla fine, un abuso perpetuato dai feudatari a danno delle comunità rurali. Non potendo più esercitare il "legnatico" o il "pascolatico" su vaste aree boschive del Sud Italia, le Università inoltrarono frequenti petizioni ai re di Napoli per porre fine a questi soprusi. A. DI MURO, *Silva densissima. La percezione del bosco nel Mezzogiorno medievale (secc. VI-XIII)*, in «Nuova Rivista Storica», anno XCVII, 2013, n. 3, pp. 977-980. Con le prammatiche *De Salario* (1483) del re Ferdinando d'Aragona e *De Baronibus* (1536) dell'imperatore Carlo V d'Asburgo si prescrisse l'istituzione delle difese solo con l'assenso reale, limitando così le prepotenze dei baroni. S. BABRACETTO, *L'uso civico sul demanio feudale. Origini giurisprudenziali*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 2016, n. 1, pp. 176-177.

<sup>12</sup> ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Sentenza del Tribunale di Isernia* (19 giu 1878).

<sup>13</sup> ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Appello della Sig.ra Di Sangro* (16 nov 1878). Il ricorso fu riprodotto qualche anno dopo dal suo erede, il marito Nicola Di Sangro, duca di Martina Franca, il 13 settembre 1881. IBIDEM, doc. *Riassunzione di istanza* (5 febbraio 1882).

<sup>14</sup> IBIDEM, doc. *Sentenza della Corte d'Appello di Napoli* (2 giu 1882), p. 26. Il comune di Colli a Volturno ricorse inutilmente alla Corte di Cassazione di Napoli il 5 settembre 1882. ACCV, f.lo 110, doc. *Ricorso alla Corte di Cassazione* (5 set 1882). Il giudice del tribunale civile di Isernia Giovanni Carli fu scelto per soprintendere l'accertamento demaniale l'11 settembre 1882. ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Decreto del prefetto di Campobasso* (2 giu 1882).

<sup>15</sup> IBIDEM, doc. *Sentenza della Corte d'Appello di Napoli* (2 giu 1882), pp. 13-15. Secondo Achille Iacovetti, i collesi discendevano in parte dai coloni che abbandonarono Valle Porcina nel XV secolo per rifugiarsi nell'Università di Colli, giustificando così la «continuazione del diritto al godimento degli usi civici». Questi, a loro volta, erano i discendenti delle famiglie coloniche che si stabilirono in quei territori per volere dei monaci benedettini di San Vincenzo a Volturno con i contratti livello del 972 e del 988. Di conseguenza, già prima dell'infeudazione nel 1457, quando il re Alfonso d'Aragona concesse il feudo a Galeazzo Pandone, conte di Venafro, «esistevano su quelle terre individui, i quali pasco-

anni di accertamenti demaniali, si riconobbero definitivamente gli usi civici con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 12 marzo 1884<sup>16</sup>.

Preso atto dei verdetti incontrovertibili, l'erede della defunta duchessa di Miranda, il marito Nicola Di Sangro, duca di Martina Franca, inoltrò un'istanza alla prefettura di Campobasso il 31 luglio 1885. Questi, «non volendo continuare nella comunione dei reciproci dritti», chiese di liquidare le promiscuità e di stimare il giusto compenso da assegnare al comune di Colli a Volturmo. Nel valutarlo, si volle conformarlo a quello concesso a Montaquila nel 1814<sup>17</sup>. Secondo i legali del duca, quando due comunità esercitavano gli usi civici su uno stesso territorio, il «feudatario è tenuto ad un sol compenso e questo deve essere attribuito in ragione e proporzione ai due Comuni»<sup>18</sup>.

Secondo Iacovetti, invece, «potevano sui medesimi feudi esercitarsi tali usi da più comuni indipendentemente gli uni dagli altri» e, essendo «usi civici essenziali», era legittimo assegnare al municipio collese un terzo del territorio dell'ex demanio feudale<sup>19</sup>.

Dopo un attento esame dei fatti, il prefetto Vincenzo De Felice, regio commissario ripartitore, con un decreto del 26 novembre 1886, dispose di accantonare un quarto della massa territoriale di Valle Porcina a favore di Colli a Volturmo<sup>20</sup>.

Le occupazioni abusive, che sembravano inarrestabili, compromisero la transazione, poiché il duca Nicola si rifiutava di acconsentire all'accatastamento per le evidenti illegalità<sup>21</sup>. Quando si riuscì a bloccare gli abusi perpetuati dai collesi, tra il 1898 e il 1899, si procedette a concludere le operazioni demaniali<sup>22</sup>. Terminarono il 24 maggio 1901 con un decreto del regio commissario

---

lavano ivi il gregge, si dissetavano, dissodavano e coltivavano le terre, vi pernottavano e si giovavano delle legna per riscaldarsi e per gli altri usi necessari alla vita». Per provare che i feudi di Colli e di Valle Porcina fossero stati in origine un unico territorio, Iacovetti allegò agli atti processuali una copia del *Quinternione* del 1568, dove si leggeva chiaramente che l'antico demanio feudale fosse «*in pertinentiis Collium*». ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Comparsa conclusionale* (4 gen 1886), pp. 4-5. L'avvocato tentò di dimostrare un fenomeno storico noto come «apprensione originaria», ovvero lo sfruttamento collettivo da parte di una comunità delle risorse naturali per provvedere alla propria sopravvivenza a partire dal suo insediamento in un determinato territorio. MARINELLI, *Un'altra proprietà. Gli assetti fondiari collettivi*, cit., pp. 93-95; V. CERULLI IRELLI, *Proprietà collettive, demani civici ed usi civici*, in «Un altro modo di possedere. Quarant'anni dopo», a cura di MARINELLI - F. POLITI, Pisa, Pacini Editore, 2018, p. 66. Si reclamava, quindi, il cosiddetto «*dominio unite*» della terra, ovvero il diritto d'uso acquisito per consuetudine. G. PICCINNI, *Regimi signorili e conduzione delle terre nel Mezzogiorno continentale*, in «I caratteri originari della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)», Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve, a cura di R. LICINO - F. VIOLANTE, Bari, Dedalo, 2006, p. 206. I collesi, in sintesi, secondo l'avvocato Iacovetti, esercitavano gli usi civici non solo nel demanio dell'Università di Colli - poiché i loro antenati avevano colonizzato nel X secolo quelle terre -, ma anche nella Valle Porcina, discendendo dai coloni che l'abbandonarono nel Cinquecento.

<sup>16</sup> ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 2, doc. *Ricorso e decreto* (11 set 1882). Il duca Nicola Di Sangro ricorse inutilmente presso la Corte di Cassazione di Napoli il 27 gennaio 1885. ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Sentenza della Corte di Cassazione* (27 gen 1885), p. 49.

<sup>17</sup> IBIDEM, doc. *Comparsa conclusionale degli eredi Di Sangro* (18 gen 1886), p. 1.

<sup>18</sup> IBIDEM, doc. *Comparsa conclusionale degli eredi Di Sangro* (27 set 1886), p. 2. Si fa riferimento all'art. 16 del decreto del 3 dicembre 1808.

<sup>19</sup> IBIDEM, doc. *Comparsa conclusionale* (18 gen 1886), pp. 2-3.

<sup>20</sup> IBIDEM, b. 127, f.lo 3871, doc. *Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturmo* (1937), p. 16 e b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Comparsa conclusionale* (18 gen 1886), pp. 5-8. Il duca Nicola Di Sangro, con un ricorso del 14 giugno 1887, chiese inutilmente alla Corte di Cassazione di Napoli di annullare il provvedimento del prefetto di Campobasso, mentre i legali del comune di Colli a Volturmo, il 6 giugno, ricorsero presso la Corte d'Appello napoletana. Si chiese di accantonare due terzi del feudo di Valle Porcina, ma i giudici confermarono le disposizioni prefettizie il 16 aprile 1888. ACCV, b. 6, f.lo *Atti della Corte d'Appello di Napoli*, vol. 1, doc. *Appello del comune di Colli* (6 giu 1887), pp. 2-5 e doc. *Comparsa conclusionale del comune di Colli* (Mar 1888), p. 7.

<sup>21</sup> Il duca Nicola Di Sangro si appellò all'art. 17 del Regio Decreto del 3 dicembre 1808. ACCV, b. 127, f.lo 3871, doc. *Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturmo* (1937), p. 52.

<sup>22</sup> Il regio commissario ripartitore Enrico Caselli affidò l'incarico di ultimare i lavori di partizione dell'ex feudo di Valle Porcina agli Agenti demaniali Giuseppe Spera e Adolfo Battistelli. Le loro relazioni furono omologate con un'ordinanza commissariale del 4 ottobre 1897 e approvate con Regio Decreto del 12 giugno 1898. IVI, pp. 51-52, 57, 62. Tuttavia, non è stato possibile trovare quest'ultimo atto nelle raccolte dei decreti e delle leggi del Regno d'Italia.

ripartitore Enrico Caselli, che integrò 108 ettari di Valle Porcina nel demanio comunale di Colli<sup>23</sup>, lottizzati in 101 quote da cedere alla popolazione<sup>24</sup>.

Chi ne aveva diritto, in base al reddito familiare, li otteneva dietro pagamento di un canone enfiteutico ventennale di 20 Lire. Per venti anni era vietata la vendita e l'ipoteca delle terre, ma era consentita la permuta prima della messa a coltura e l'affitto per quattro anni.

I creditori di un quotista potevano rifarsi non sul bene immobile, ma sui frutti. I fondi rimasti incolti per tre anni, invece, sarebbero stati reintegrati nel demanio comunale. Il bando per l'assegnazione delle terre fu pubblicato il 1° agosto 1900 e le quote furono cedute ai vincitori della selezione pubblica il 22 giugno dell'anno seguente<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> La massa divisibile di Valle Porcina consisteva di 531 ettari e, tolte le terre che furono integrate nel demanio comunale di Colli a Volturno e quelle delle colonie perpetue, al duca Nicola Di Sangro spettarono 321 ettari. La transazione fu autorizzata con un Regio Decreto del 7 luglio 1901 (IVI, pp. 12, 53-56), ma non è stato possibile rintracciare questo atto ufficiale nelle raccolte di leggi e decreti del Regno d'Italia.

<sup>24</sup> La quotizzazione fu stabilita con un'ordinanza del regio commissario ripartitore Enrico Caselli del 24 maggio 1898 e autorizzata dal Regio Decreto del 12 giugno 1898. IVI, p. 12.

<sup>25</sup> ACCV, b. 25, f.lo 526, *Quotizzazione delle terre demaniali ex feudi Valle Porcina e San Paolo* (1900). L'Agente demaniale Adolfo Battistelli si occupò della cessione delle quote agli aventi diritto, stilando un relativo verbale il 22 giugno 1901. ACCV, b. 127, f.lo 3871, doc. *Relazione sulla sistemazione dei demani del Comune di Colli a Volturno* (1937), p. 57. Le terre affrancate dagli usi civici, secondo la legge n. 185/1806 e il decreto n. 8/1807, dopo averle integrate nei demani comunali, dovevano essere lottizzate cedendole ai privati cittadini dietro pagamento di un canone enfiteutico. In questo modo, si tentò di sviluppare la piccola proprietà terriera, senza ottenere i risultati sperati. Infatti, gli alti costi di gestione delle terre costrinsero buona parte delle famiglie contadine a svenderle ai latifondisti, accrescendo ulteriormente i loro possedimenti fondiari. Si determinò così un generale impoverimento della popolazione rurale che, nel passato, era riuscita a provvedere ai bisogni primari grazie agli usi civici, ormai largamente liquidati in tutto il regno di Napoli. RUSSO, *Studi sul "Decennio Francese" in Terra di Lavoro*, cit., p. 6.